

Sentenza n. /2018 pubbl. il 18/05/2018
RG n. /2012
Repert. n. /2018 del 22/05/2018
N. R.G. /2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2012 promossa da:
(C.F. P.I.), con il patrocinio
dell'avv. e dell'AVV. elettivamente domiciliato
come in atti

ATTORE

contro

TELECOM ITALIA SPA (P.IVA 00488410010), con il patrocinio dell'avv. ,
elettivamente domiciliata come in atti

CONVENUTA

All'udienza di discussione, le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all'esito della Camera di Consiglio, viene decisa con la pronuncia del presente provvedimento ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice ha dedotto l'inadempimento di Telecom Italia s.p.a. all'obbligo di attivazione del servizio di telefonia con migrazione della propria utenza, richiesto a seguito del trasloco della propria sede, in virtù del contratto sottoscritto il 24/06/2009. In particolare ha dedotto che, nonostante i ripetuti solleciti, la convenuta non ha inteso adempiere alle obbligazioni, per cui è stata costretta ad attivare altro contratto con diversa numerazione.

Ha chiesto, quindi, la condanna della convenuta al corretto adempimento dell'obbligazione assunta e al risarcimento dei danni; ha chiesto, altresì, di porre a carico della obbligata, c.p.c., una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine giudiziale.



Sentenza n. /2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. /2012

Repert. n. /2018 del 22/05/2018

La convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda.

La domanda è fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di seguito precisati.

Dev... nale il
crec... bitore
con... enuto
ade... ibilità
dell...
Sec... causa
che... ilizza
il ci... e solo
ove... nza di
colp... bitore
in r... ne in
ordi

L'attore ha provato il rapporto contrattuale obbligatorio dedotto in giudizio a sostegno delle domande proposte, producendo all'uopo il contratto del 24/06/2009 (doc. 1 dell'attore).

Ebb... com
Itali... gato
elen... iver
effe... i ai
recl... ta a
riba... e il
rich... per
pass...
Pert... iero
fisse... a di
depo... a n.
73/1
L'ai... sa o
ritar...
Il di... ente
non
In d



Sentenza n. /2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. /2012

Report n. /2018 del 22/05/2018

Può
qua
L'at
è pr
Per
opp
gior

, in
bili.
atti,
pare
0 al
a.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come specificato in dispositivo, in applicazione dei criteri previsti dal D.M. 55/2014.

P.Q.M.

il Tribunale di in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa su indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. condanna Telecom s.p.a. alla immediata attivazione della portabilità del numero fisso così come pattuito;
2. condanna Telecom s.p.a. al pagamento, in favore di della somma di € 5.125,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. fissa in € 12,50 la somma dovuta da Telecom Italia s.p.a. per ogni giorno di ritardo per l'esecuzione delle prestazioni di cui al capo che precede, a far data dalla comunicazione della presente sentenza sino all'adempimento;
4. condanna Telecom Italia s.p.a. a rimborsare alla controparte le spese di lite liquidate in complessivi € 2.430,00 per compensi ed € 348,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, IVA e CPA, con distrazione in favore degli avv.ti e

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Così deciso il 18 maggio 2018

Il Giudice Onorario
dott.ssa .

Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e5f0ec84a3d5abcc33ec9579b2256763

